



**AS 1737 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2025**

Osservazioni di AIRES/EuCER sull'articolo 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

Commissione Politiche dell'Unione Europea

Senato della Repubblica

16 Gennaio 2026

CHI SIAMO

AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati) è l'Associazione che riunisce le principali catene e i maggiori gruppi attivi nella vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia: Euronics, Expert, GRE, Mediaworld e Unieuro. Aderisce a Confcommercio - Imprese per l'Italia

Fondata nel 2005, rappresenta oltre **180 imprese**, con **2.600 punti vendita e 28mila addetti** in tutto il Paese, e un fatturato complessivo – nel 2023 – superiore agli **11 miliardi di euro**.

AIRES è tra i fondatori della Federazione OPTIME (Osservatorio Permanente per la Tutela in Italia del Mercato dell'Elettronica), ente senza scopo di lucro che persegue e tutela la concorrenza tra le imprese operanti nel settore dell'elettronica di consumo in Italia, a vantaggio dei consumatori e dello sviluppo del comparto.

L'**European Consumer Electronics Retail Council** (EuCER) è un'associazione senza scopo di lucro co-fondata da AIRES, che rappresenta i gruppi e le catene di vendita al dettaglio europei attivi nella vendita di beni di consumo tecnici, come grandi elettrodomestici, computer, smartphone, prodotti sanitari e dispositivi audio e video. Il fatturato annuo dei membri supera i 45 miliardi di euro, con più di 300mila dipendenti nei 27 paesi dell'Unione europea.

PREMessa e osservazioni sull'articolo 4

Come AIRES ed EuCER, desideriamo innanzitutto ringraziare la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica per averci consentito, nell’ambito dell’esame dell’AS 1737 (Legge di delegazione europea 2025), di sottoporre all’attenzione del Parlamento alcune considerazioni su specifiche disposizioni del provvedimento, ed in particolare su quanto previsto dall’articolo 4 relativo al **recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione dei beni**.

Il presente contributo mira ad evidenziare i punti della Direttiva più rilevanti per il comparto dell’elettronica, con particolare riferimento alle eventuali difficoltà operative e gestionali cui si potrebbe andare incontro nell’attuazione della disciplina.

In via preliminare occorre tuttavia ricordare che la Direttiva 2024/1799 - nota anche come Direttiva *Right to Repair (R2R)*, entrata in vigore il 30 luglio 2024 - ha valore strategico nella diffusione di un’economia circolare e sostenibile, tramite la riduzione dei rifiuti elettronici e la promozione di scelte di consumo consapevoli. Il concetto di *diritto alla riparazione* deve essere infatti inteso in un’accezione ampia, che riconosca sia il **diritto dei consumatori a riparare i propri dispositivi**, sia quello degli **operatori indipendenti a offrire servizi di riparazione in condizioni eque e trasparenti**. In questo contesto, è auspicabile che la normativa nazionale recepisca questi principi con chiarezza e concretezza, intervenendo in particolare su quattro ambiti fondamentali:

1. Accessibilità economica delle riparazioni: attualmente il costo dei pezzi di ricambio è stabilito unilateralmente dai produttori; in molti casi, ciò rende le **riparazioni antieconomiche** (ad esempio, la sostituzione di uno schermo originale può arrivare a costare fino all’80% del prezzo di un dispositivo nuovo). È quindi necessario **introdurre meccanismi di regolazione dei prezzi**, che garantiscano una marginalità ragionevole e incentivino l’opzione della riparazione rispetto alla sostituzione.

2. Accesso a manuali e strumenti tecnici: per garantire l’effettiva possibilità di riparare, è fondamentale assicurare la **disponibilità completa dei manuali tecnici** e della documentazione necessaria anche per gli operatori terzi. Solo con un accesso pieno e non discriminatorio alle informazioni tecniche è possibile promuovere un mercato delle riparazioni equo e concorrenziale.

3. Produzione di componenti non brevettati: la normativa dovrebbe consentire esplicitamente **la produzione e l’utilizzo di parti di ricambio non protette da brevetti**, anche attraverso tecnologie emergenti (come la stampa 3D). Ciò rappresenterebbe un passo concreto verso un modello di economia circolare, che riduca sprechi e dipendenza da fornitori unici.

4. Formazione, incentivi fiscali e impatto occupazionale: determinante per lo sviluppo del settore è il tema della **formazione tecnica** e degli **incentivi economici**. È auspicabile l’introduzione di misure di sostegno, come l’**esenzione IVA sul costo del lavoro per le riparazioni**, che rappresenterebbe un aiuto concreto sia per gli operatori indipendenti che per i consumatori.

Oltre a favorire la sostenibilità, il **mercato della riparazione e dell’usato ha un significativo potenziale occupazionale**. Può generare posti di lavoro stabili e qualificati, anche in aree depresse o rurali, contribuendo a riequilibrare dinamiche territoriali e sociali.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025 – PROPOSTE DI MODIFICA ALL’ART. 4

La Direttiva sul diritto alla riparazione (2024/1799) ha valore strategico nella diffusione di un’economia circolare e sostenibile, tramite la riduzione dei rifiuti elettronici e la promozione di scelte di consumo consapevoli. Tale diritto non può tuttavia essere inteso esclusivamente come prerogativa dei consumatori: è fondamentale garantire anche ai rivenditori la possibilità di essere protagonisti nel mercato della riparazione, operando in condizioni eque e competitive.

A tal proposito, è fondamentale anzitutto una chiara distinzione tra gli obblighi posti a carico dei rivenditori - in larga parte imprese italiane - e quelli gravanti sui produttori - che nella maggioranza dei casi sono riconducibili alle grandi aziende tecnologiche con sede extra-UE - definite nelle garanzie post-vendita, valorizzando il ruolo dei rivenditori come interlocutori diretti dei consumatori.

È fondamentale definire con precisione il concetto di *prezzo ragionevole* al quale i fabbricanti devono mettere a disposizione le parti di ricambio. Quello dell’applicazione di un prezzo ragionevole è infatti un requisito essenziale affinché la Direttiva possa essere effettivamente ed efficacemente attuata.

Proposta emendativa all’articolo 4 - #1

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, specificando che l’estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799».

Relazione illustrativa

L’emendamento specifica, in sede di attuazione della Direttiva, che in caso di estensione della garanzia legale successiva alla riparazione di un bene – come previsto dall’art. 16, par. 2 della Direttiva – tale estensione rimane un onere a carico del fornitore e/o del produttore, come già previsto dalla normativa vigente, e non del singolo rivenditore. Inoltre, precisa che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore alla durata della garanzia legale.

Proposta emendativa all’articolo 4 - #2

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all’articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799».

Relazione illustrativa

Occorre definire con precisione il concetto di *prezzo ragionevole* al quale – ai sensi dell’art. 5, par. 4 della Direttiva – i fabbricanti devono mettere a disposizione le parti di ricambio. Quello dell’applicazione di un prezzo ragionevole è infatti un requisito essenziale affinché la Direttiva possa essere effettivamente ed efficacemente attuata.

In tale ottica, la proposta introduce la lettera g-bis), recante un nuovo principio direttivo da tenere in considerazione nel recepimento della Direttiva e recante l’obbligo di individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole.